

Tribunale Ordinario di Ferrara

IL GD,

nel procedimento n. r.g. P.U. xx/2023 promosso da INDEBITATO per la propria ammissione al concordato minore,
ha adottato il seguente

DECRETO

Letto il ricorso depositato da INDEBITATO per la ammissione al concordato preventivo,
osserva

Il primo dubbio che sovviene al giudicante, di fronte alla proposta depositata, è quello circa la possibilità del INDEBITATO di accedere allo strumento di composizione del sovraindebitamento invocato.

Come noto la legge 3 del 2012 prevedeva uno strumento concordatario denominato accordo che poteva essere utilizzato sia dall'imprenditore sottosoglia, che dal professionista, che dal consumatore; e dall'altra parte uno strumento esclusivamente dedicato al consumatore. Per contro il nuovo CCI prevede, a fianco della procedura liquidatoria invocabile da ogni soggetto sovra indebitato, uno strumento di composizione dedicato al professionista e all'imprenditore o comunque a soggetti diversi dal consumatore, ed uno strumento fortemente agevolato riservato al consumatore.

Il ricorrente è stato socio e liquidatore di diverse s.r.l., tutte attualmente cancellate dal Registro delle Imprese, ma non è mai stato imprenditore. I debiti che ora gravano sull' INDEBITATO derivano da accertamento fiscale a carico della OMISSIS (dove il solo socio era il INDEBITATO) per l'anno di imposta 2008 per ammontare di ben euro 2.367.928.

In forza dell'art.36 DPR 603/73 e dell'art.2495 c.c. l'avviso, divenuto definitivo, l'importo era addebitato anche al socio personalmente in quanto il mancato recupero della somma nei confronti della società era dipeso da colpa del liquidatore, in quanto il maggior reddito determinato da costi disconosciuti in sede di accertamento era verosimilmente da attribuirsi a utili extracontabili riscossi dal socio unico.

Pacificamente il OMISSIS non è imprenditore ma le obbligazioni che ora compongono il suo sovraindebitamento sono debiti da impresa, o meglio da evasione fiscale espletata nell'esercizio della impresa.

Altrettanto pacificamente proprio per questo motivo il ricorrente non potrebbe accedere allo strumento riservato al consumatore, ovvero perché le obbligazioni delle quali si vuole esdebitare non sono di natura consumeristica.

E pertanto, atteso che il CCI intende proporre un assetto normativo che, fatta eccezione che per le leggi speciali, regolamenta ogni tipo di insolvenza, compreso il sovraindebitamento quale insolvenza del debitore sotto soglia e degli altri debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale, se una liquidazione controllata quale quella in cui si trova l'indebitato venisse lasciata senza nessun'altra tutela se non la liquidazione controllata, si avrebbe una situazione irragionevole.

Occorre quindi forse affermare che, così come nella ipotesi inversa ha affermato la nota sentenza 1869 del 2016 della S.C. (Cass. civ., sez. I, 1.2.2016, n. 1869 in Fall., 2016, 665. La S.C. precisa che nel piano debba esservi una *"rintracciabilità delle cause dell'insolvenza non risalenti ad attività economica organizzata (d'impresa o non) che ne permetta un sicuro ancoramento tipologico alla figura del debitore compromesso in atti di rischio non speculativo o comunque propria dell'intermediazione organizzativa"*, con la conseguenza che il piano è *"esperibile ... pure da imprenditori e professionisti ove abbiano contratto obbligazioni per far fronte a esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, e anche a favore di terzi, ma senza riflessi in un'attività d'impresa o professionale propria"*. Pertanto, nella insolvenza portata alla attenzione del giudice non devono *"comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali"*. Secondo la S.C. può essere considerato consumatore colui che, avendo svolto e poi cessato un'attività dalla quale sono scaturiti debiti IVA non pagati, presenta un piano per la sistemazione del solo debito civile, stralciandovi quel debito e le risorse necessarie per pagarlo, come imposto per legge, integralmente), l'accesso allo strumento deve essere determinato con riguardo alla natura delle obbligazioni che compongono il sovraindebitamento, ed in questo caso, essendo le obbligazioni relative all'esercizio di attività di impresa, può consentirsi ricorso allo strumento del concordato minore.

Non è condivisibile l'orientamento sostenuto da T. Pistoia 13.12.22 (in ilcaso.it) e T. Bergamo 24.3.23 (in dirittodellacrisi.it) secondo cui sarebbe la stessa lettera dell'art. 74 comma 2 CCI a giustificare che il consumatore possa accedere al concordato minore (che, si ricorda, non richiede il presupposto della meritevolezza: questo il motivo dell'interesse del consumatore a poter presentare un ricorso per concordato minore) laddove vi sia l'apporto di risorse esterne.

Per vero la contrapposizione fra il primo e secondo comma dell'art. 74 CCI, ferma la preclusione per il consumatore di cui al primo comma, è inerente alla regola generale, che ammette il concordato minore solo nella forma della continuità e la eccezione posta dal secondo comma che ammette il concordato liquidatorio solo se vi sia un significativo apporto di risorse esterne. Questa interpretazione risponde, oltre alla simmetria con lo strumento dell'accordo di ristrutturazione riservato solo al consumatore, anche al necessario parallelismo con il concordato preventivo, nella cui disciplina appare chiaro che la forma principe è quella del concordato in continuità mentre la forma liquidatoria è stretta in confini precisi di soddisfacimento minimo e soprattutto subordinata alla presenza di risorse esterne nella proporzione indicata dalla legge.

Sotto il profilo della legittimazione attiva il ricorso appare pertanto ammissibile.

È sotto altro aspetto che deve dubitarsi dalla ammissibilità della proposta.

Superato lo scoglio della legittimazione attiva il piano però incontra l'ostacolo del mancato rispetto dell'art.74 comma 2 CCI.

La disciplina del concordato minore prende espressamente in esame solo il concordato in continuità, qui aziendale o professionale (quest'ultima autentica novità rispetto anche a quanto prevedeva l'accordo di cui alla L.n. 3/2012), lasciando per il resto un'ampia libertà al debitore. Il che è anche quanto accade in tema di concordato preventivo, ma con significative differenze.

Infatti l'art.84 CCII, disciplinata piuttosto dettagliatamente l'ipotesi del concordato liquidatorio, determinando in proposito la percentuale minima di soddisfacimento dei creditori e l'obbligo di finanza esterna, anche qui quantificandola.

Nel caso del concordato minore invece, oltre a non esservi cenno alla modalità liquidatoria pura, si prevede più genericamente un aumento del soddisfacimento derivante dall'attivo con finanza esterna in misura apprezzabile.

Ciò significa anzitutto che la finanza esterna non deve assicurare, a differenza dell'ipotesi del concordato preventivo, un'aggiunta pari almeno al dieci per cento rispetto all'attivo, ma appunto deve trattarsi di un contributo sicuramente consistente, come suggerisce l'aggettivo utilizzato, che ridonda, rafforzandolo, il concetto di non irrarietà del soddisfacimento aggiuntivo, e cioè di un soddisfacimento economicamente valutabile in termini tali da differenziare il trattamento che sarebbe risultato dal mero attivo. Inoltre, il generico ma significativo riferimento posto alla conclusione per cui tale apporto non deve necessariamente avere natura pecuniaria, non facendo riferimento ad una percentuale, ma potrebbe anche essere costituito da utilità diverse (concetto proprio della disciplina del concordato preventivo), e in ciò vi è un'ulteriore differenza rispetto al concordato preventivo.

Nel caso de quo a fronte di debiti per 2.497.041,74 (di cui 3.248,24 dovuti a una società finanziaria per il resto trattandosi di debiti verso l'Erario conseguenti al già citato accertamento) il debitore propone a mezzo del solo versamento di finanza esterna per 20.000,00 euro.

Si tratta di una soddisfazione dell'Erario pari a meno dell'1% rispetto al debito: percentuale pressoché irratoria ed assolutamente inadeguata a integrare il presupposto di legge, che non giustifica affatto l'effetto esdebitatorio immediato che conseguirebbe al debitore per effetto della eventuale omologa.

Ulteriore e definitivo motivo di inammissibilità del piano è costituito dalla previsione di pagamento del debito verso la finanziaria attraverso il rimborso delle rate in adempimento al piano di ammortamento.

Tale circostanza configura una palese lesione della par condicio creditorum, in quanto un debito di natura concorsuale di rango chirografario verrebbe pagato per l'intero e alla scadenza, mentre il debito, abbondantemente scaduto ed in privilegio, dell'Erario verrebbe pagato alla percentuale irratoria dell'1%. Oltre che violare il principio di rispetto delle cause di prelazione e il principio di divieto di pagamento dei debiti concorsuali chirografari in misura piena laddove i privilegiati sono falcidiati, la previsione incontra anche l'ostacolo della previsione di cui al comma 3 dell'art.75 cc che prevede che "quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, è possibile provvedere il rimborso alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data di presentazione della domanda di concordato, ha

adempito le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori”.

La norma, dedicata solo alla ipotesi di concordato in continuità, consente, in via di evidente eccezione alla regola generale, di pagare un debito (purchè riguardi il mutuo per cui la garanzia è stata iscritta ipoteca sul bene strumentale) secondo originario piano di ammortamento: così come il debito resterà estraneo alla proposta di ristrutturazione, parallelamente anche il bene dato in garanzia resterà estraneo al piano. La norma, che deroga al principio immanente della universalità della procedura, non è passibile di applicazione analogica: e non può in tutta evidenza essere applicata nel caso de quo, in cui non vi è piano in continuità e non vi è nessun bene costituito a garanzia della restituzione del prestito. Sotto tale ultimo profilo non paiono necessarie ulteriori argomentazioni attese la evidenza del rilievo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.
Si comunichi.

Ferrara il 23.5.23

Il Giudice
(dott.ssa Anna Ghedini)

EX PARTE